CAMERA DEI DEPUTATI N. **4448**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARENTELA, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, DE ROSA, LUPO, TRIPIEDI, ZOLEZZI

Misure per la tutela dall'inquinamento dei territori di origine dei prodotti agricoli e alimentari tutelati da denominazione di origine protetta o da indicazione geografica protetta e dei prodotti biologici

Presentata il 27 aprile 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Uno dei settori più floridi dell'economia italiana è quello delle produzioni enogastronomiche e agroalimentari di alta qualità. In base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2015 l'Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti di denominazione di origine protetta (DOP), di indicazione geografica protetta (IGP) e di specialità tradizionale garantita (STG) assegnati dall'Unione europea. I prodotti agroalimentari di qualità al 31 dicembre 2015 sono 278 (9 in più rispetto al 2014); tra questi, quelli attivi sono 266. Tra il 2005 e il 2015, le specialità a DOP, IGP e STG con certificazione dell'Unione europea sono passate da 154 a 278. I settori con il maggior numero di prodotti a DOP, IGP e STG sono: quello degli ortofrutticoli e dei cereali (106 prodotti), quello dei formaggi (51), quello degli oli extravergine di oliva (43) e quello delle preparazioni di carni (40). Le carni fresche e gli altri settori comprendono, rispettivamente, 5 e 33 specialità. Nel corso del 2015 il settore dei formaggi ha conseguito due nuove DOP, mentre quello degli ortofrutticoli e dei cereali ne ha ottenuta una. Le regioni con più DOP e IGP sono l'Emilia-Romagna e il Veneto, rispettivamente con 42 e 36 prodotti riconosciuti. Nel 2015 gli operatori certificati sono stati 80.010, 162 in più rispetto al 2014 (+0,2 per cento). Il 91,1 per cento svolgeva esclusivamente attività di produzione e il 5,7 per cento di trasformazione; il restante 3,2 per cento effettuava entrambe le attività. Nel

sistema di certificazione le nuove entrate di operatori (6.620) sono state superiori alle uscite (6.458). Dai dati, al 31 dicembre 2015, forniti dagli organismi di controllo operanti in Italia nel settore dell'agricoltura biologica e dalle amministrazioni regionali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed elaborati dal Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), si apprende che: in Italia le imprese inserite nel sistema di certificazione per l'agricoltura biologica sono 59.959 di cui: 45.222 produttori esclusivi; 7.061 preparatori esclusivi (comprese le aziende che effettuano attività di vendita al dettaglio); 7.366 che effettuano sia attività di produzione che di preparazione; 310 operatori che effettuano attività di importazione. Nel corso del 2015 hanno quindi scelto di convertire la propria impresa oltre 4.500 operatori. Rispetto ai dati riferiti al 2014 si è rilevato un aumento complessivo del numero di operatori dell'8,2 per cento. La superficie coltivata secondo il metodo biologico in Italia è risultata pari a 1.492.579 ettari, con un aumento complessivo, rispetto all'anno precedente, del 7,5 per cento. Nel corso del 2015 sono stati infatti convertiti a biologico oltre 104.000 ettari. In percentuale sul totale della superficie coltivata in Italia (ISTAT SPA 2013), il biologico arriva quindi a interessare il 12 per cento della superficie agricola utilizzata nazionale, un dato che cresce, rispetto all'anno precedente, di quasi un punto percentuale. Le aziende agricole biologiche hanno rappresentato, invece, il 3,6 per cento delle aziende agricole totali. Le regioni in cui sono presenti il maggior numero di operatori biologici sono state la Sicilia (11,326, con un incremento di oltre il 17 per cento rispetto al 2014), la Calabria (8.684, che, al contrario, ha registrato un leggero decremento rispetto all'anno precedente) e la Puglia (6.685, con un incremento dell'1,3 per cento). In queste regioni si è concentrato circa il 45 per cento del totale degli operatori italiani. Anche per quanto riguarda le superfici biologiche, il podio è spettato a queste tre regioni: prima la Sicilia con 303,066 ettari, quindi la Puglia con 176.998 ettari e infine la Calabria con 160.164 ettari. La superficie biologica di queste tre regioni ha rappresentato il 46 per cento dell'intera superficie biologica nazionale. Le regioni con una maggiore incidenza percentuale delle superfici biologiche sul totale delle superfici coltivate sono state: la Calabria, in cui le superfici biologiche hanno superato il 31 per cento delle superfici totali, seguita dalla Sicilia con il 25,1 per cento e dal Lazio e dalla Toscana a pari merito al terzo posto con il 18,7 per cento. I principali orientamenti produttivi in Italia sono stati le colture foraggere (281.907 ettari), i pascoli (257,263 ettari) e i cereali (8226.042 ettari). Seguiva, in ordine di estensione, la superficie investita a olivicoltura (179.886 ettari). Anche per le produzioni animali, distinte sulla base delle principali specie allevate, i dati hanno evidenziato rispetto allo scorso anno un aumento consistente, in particolare per bovini (+19,6 per cento) e pollame (+18,2 per cento); buono è stato l'incremento anche per equini (+10,6 per cento) e caprini (+8,8 per cento). Ottimo è stato l'andamento delle aziende impegnate nel settore dell'acquacoltura biologica che hanno raggiunto quota 42. La ripartizione regionale delle aziende di acquacoltura biologica ha visto una maggiore concentrazione nelle regioni Veneto (14 imprese) ed Emilia-Romagna (11 imprese). Interessante è notare che anche nelle regioni Umbria, Lazio e Campania nel 2015 sono nate le prime aziende di acquacoltura biologica. Dall'analisi dei dati sulle importazioni di prodotto biologico proveniente da Paesi terzi, nel 2015 si è evidenziato un sostanziale incremento delle quantità totali, pari a circa il 51 per cento rispetto al 2014. A incidere fortemente su tale andamento positivo è stato soprattutto il settore dei cereali, con un aumento rispetto al 2014 del 67 per cento. Le altre categorie di prodotto che hanno mostrato sostanziali variazioni positive rispetto al 2014 sono state gli oli alimentari (+217 per cento) e le colture industriali (+56 per cento). La categoria degli ortaggi ha mostrato invece una lieve flessione dei volumi importati, con una diminuzione rispetto al 2014 del 5 per cento. Relativamente a quest'ultima cate-

goria, è interessante notare che la forte diminuzione dell'*import* è stata principalmente legata al brusco calo degli approvvigionamenti di patate dal nord Africa (Egitto in particolare). I Paesi terzi che hanno esportato prodotti biologici verso il mercato italiano sono numerosi; negli ultimi anni si sta registrando una maggiore presenza di Paesi dell'Europa non membri dell'Unione europea (40 per cento del volume totale importato nel 2015) e dell'Africa (13 per cento del volume totale importato nel 2015). Nell'ambito di questi Paesi la situazione risulta tuttavia molto concentrata su mercati specifici, con un ruolo particolarmente significativo della Turchia per quanto riguarda il frumento duro (+82 per cento nel 2015) e della Tunisia per quanto riguarda l'olio di oliva (+247 per cento rispetto al 2014). Le esportazioni tunisine di olio di oliva hanno registrato per il terzo anno consecutivo un notevole aumento, con un *trend* negli ultimi tre anni di forte crescita. Asia e America latina si confermano aree geografiche molto importanti per l'*import* biologico italiano: complessivamente, nel 2015 da queste due aree geografiche sono stati importati rispettivamente il 23 per cento e il 20 per cento dei volumi totali. Relativamente al continente asiatico, la Cina continua a caratterizzarsi per l'esportazione di legumi (fagioli e lenticchie; + 63 per cento) e di soia (sia fave di soia che panello di soia, +63 per cento nel complesso), mentre India, Pakistan e Tailandia concorrono insieme all'esportazione della quasi totalità del riso biologico verso l'Italia (+38 per cento). Dai Paesi dell'America latina vengono importati soprattutto frutta fresca (banane in particolare, ma anche kiwi e pere) e prodotti trasformati (principalmente zucchero di canna, caffè e cacao). Relativamente al cacao, è interessante notare che dal 2015 il Perù si è attestato tra i principali Paesi esportatori di tale prodotto verso l'Italia (circa l'80 per cento del cacao biologico importato in Italia). Le attività di importazione dall'America del nord hanno subìto un calo che ha riguardato quasi tutte le categorie di prodotto. Dall'America del nord le importazioni che si sono dimostrate particolarmente dinamiche riguardano principalmente il frumento tenero dal Canada (+28 per cento rispetto al 2014) e il caffè dal Messico (+58 per cento rispetto al 2014).

I dati esposti dimostrano come il settore biologico sia fondamentale per il nostro sistema-Paese e che, oggi più che mai, vada tutelato e valorizzato per il rilancio della nostra economia. Questa proposta di legge va in tale direzione, senza tuttavia voler ostacolare lo sviluppo economico e produttivo del Paese bensì reclamando una riconversione che guardi a un modello di sviluppo sostenibile attentamente rimodulato per coesistere sinergicamente con lo sviluppo agroalimentare. Una delle finalità principali di questa proposta di legge è proprio fare in modo che il settore industriale non arrechi danno a un'agricoltura di qualità oltre che al tessuto socio-economico di interi territori. Il danno che si intende prevenire con questa proposta di legge è di due tipi. Innanzitutto, si vuole evitare che agenti inquinanti contenuti nelle matrici ambientali si possano trasferire ai prodotti stessi, pregiudicandone la qualità e le proprietà organolettiche o, addirittura, arrivando ai consumatori finali. In tal modo eventuali danni alla salute non si avrebbero soltanto nella popolazione della zona di produzione ma sarebbero trasferiti anche ai consumatori, seguendo la diffusione dei prodotti anche oltre confine. Il secondo tipo di danno da cui si intende salvaguardare i produttori è un possibile danno di immagine che si verificherebbe qualora la presenza di fonti di inquinamento nel territorio di produzione divenisse di dominio pubblico. In aggiunta, si rileva che verosimilmente tale danno si ripercuoterebbe anche sul settore turistico. Pertanto, la realizzazione di impianti inquinanti (e in particolare di impianti di smaltimento di rifiuti, anche se con recupero energetico) in territori coltivati con le tecniche dell'agricoltura biologica appare una grave « miopia » progettuale e amministrativa in quanto, oltre alla possibile compromissione dell'ambiente, del paesaggio e più in generale dell'intero ecosistema, può diventare un pericoloso *boomerang* destinato ad affossare l'economia e le attività imprenditoriali già

esistenti nel territorio, oltre che a costituire un danno d'immagine immediato anche solo in fase di progetto. Per questo si ritiene necessario e imprescindibile fissare regole certe per fare in modo che i territori con prodotti biologici siano esclusi dalla realizzazione delle tipologie impiantistiche elencate nella presente proposta di legge. L'articolo 1 delinea le finalità della legge, ovvero la preservazione delle caratteristiche qualitative e sanitarie delle produzioni biologiche, mediante la minimizzazione degli impatti antropici causati da tutti quegli impianti o altre installazioni che svolgono attività fortemente impattanti sulle matrici naturali quali suolo, acqua e atmosfera. L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione della legge, che tutela da specifiche e individuate fonti di inquinamento le zone geografiche di origine dei prodotti biologici. L'articolo 3 reca le definizioni. L'articolo 4 sancisce il divieto di costruzione e di ampliamento di impianti a rischio di incidente rilevante nelle aree di origine di prodotti biologici, specificando in particolare che il divieto è esteso a impianti per l'incenerimento dei rifiuti e a impianti per la produzione di energia derivante da biogas o biometano, nonché per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio nel sottosuolo di idrocarburi e di anidride carbonica. L'articolo specifica, altresì, che il divieto non si applica a impianti e installazioni necessari alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agroalimentari biologici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge reca norme volte a salvaguardare le aree di origine dei prodotti biologici certificati e dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) dall'inquinamento causato da impianti industriali e da altre installazioni le cui attività impattano fortemente sulle matrici naturali, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e di salubrità dei prodotti stessi nonché di tutelarne l'immagine.

2. Nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo sono predisposti gli interventi di cui all'articolo 3 volti a ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera, causati da impianti e da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e dall'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì previsti interventi preventivi in caso di presenza di impianti e di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le coltivazioni e le produzioni.

3. Ai fini del comma 2 si intende per:

a) impianto o installazione: un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e qualsiasi altra attività accessoria;

b) modifica sostanziale di un impianto o di un'installazione: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto o dell'in-

stallazione che, secondo l'autorità competente, produce effetti negativi e significativi sull'ambiente.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aree nelle quali sono presenti produzioni agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico certificato e alle aree di origine dei prodotti agricoli e alimentari tutelati da DOP o da IGP, di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e alla legge 12 dicembre 2016, n. 238.

2. Ai fini di cui al comma 1 per metodo biologico si intende un metodo di coltivazione e di allevamento che esclude l'impiego di sostanze di sintesi chimica ovvero di sostanze non presenti in natura.

ART. 3.

(Divieto di costruzione e di ampliamento di impianti e di installazioni).

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 e in una fascia di rispetto territoriale perimetrale di 15,5 chilometri delle stesse aree è vietata la realizzazione di nuovi impianti e di altre installazioni che svolgono le attività di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

2. Al divieto di cui al comma 1 sono sottoposti altresì, gli impianti geotermici, ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore, e gli impianti e le installazioni:

a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza;

b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano, che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza;

c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccag-

gio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Nelle aree di cui all'articolo 1 la realizzazione di impianti e di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici e di edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:

a) utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;

b) il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base a uno studio delle biomasse di cui alla lettera *a)* delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento;

c) sia effettuato un monitoraggio, precedente e successivo alla realizzazione degli impianti e delle altre installazioni, della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

4. Negli impianti e nelle altre installazioni già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1 è vietata ogni modifica sostanziale, compresi l'ampliamento e il potenziamento che comportino effetti negativi e significativi sull'ambiente.

5. Le concessioni esistenti per le attività di ricerca di cui al comma 2, lettera *c)*, del presente articolo nelle aree di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere prorogate o rinnovate.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 2.

17PDL0058560